

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 – Denominazione

E' costituita la BANCA POPOLARE DEL CASSINATE, Società Cooperativa per Azioni.

La Società è retta dalle disposizioni di Legge e dalle norme del presente Statuto.

ARTICOLO 2 - Durata e Sede

La durata della Società è fissata al 31.12.2050, e può essere prorogata o anticipata per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

La Società ha Sede Legale e Direzione Generale in Cassino e può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, trasferire e sopprimere succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 - Oggetto Sociale

La Società ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, con ogni modalità, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali, la società accorda ai Clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o, comunque, connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizione, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

La società può inoltre emettere obbligazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative. Può infine assumere partecipazioni purché funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale.

PATRIMONIO SOCIALE - SOCI- AZIONI

ARTICOLO 4 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale;
- da ogni altra riserva, avente destinazione generica o specifica, alimentata da utili netti;
- da ogni altra riserva prevista da norme di legge;
- dalla riserva da sovrapprezzo delle azioni;
- dalla riserva di acquisto azioni proprie.

ARTICOLO 5 – Capitale Sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di euro cinque, in circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita la contitolarità delle medesime, salva l'ipotesi di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 6 – Prezzo delle azioni

Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio.

L'assemblea, inoltre, per l'ammissione di nuovi soci stabilirà l'entità della tassa di ammissione pure determinata annualmente.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

ARTICOLO 7 – Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 11.

Possono, inoltre, far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria; essi debbono designare, per iscritto, la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è, inoltre, necessario che l'aspirante socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne ogni suo rapporto con la società, sarà quello risultante del libro soci.

ARTICOLO 8 - Formalità per l'ammissione a socio

Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o

cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale.

Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta unitamente alla domanda di ammissione la certificazione attestante la titolarità di almeno 1200 Azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati.

Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione, comunque, rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato presso l'ultimo domicilio risultante dal libro soci.

ARTICOLO 9 - Gradimento all'ammissione a socio

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende, comunque, accolta, qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro 60 giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato a pena di decadenza nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del comitato dei probiviri che decide entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 46, e la sua decisione non è appellabile

ARTICOLO 10 – Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro soci, adempite le formalità prescritte

ARTICOLO 11 Cause di inammissibilità a socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare Uffici Direttivi.

I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 – Limiti al possesso azionario

Nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al Capitale Sociale stabilito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto.

Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla società e destinati a scopi mutualistici.

ARTICOLO 13 – Morte del socio

In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società, purché procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

Se subentri una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o, comunque, non si formi l'accordo per la divisione gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune che chieda ed ottenga l'ammissione a socio per l'esercizio dei diritti sociali.

ARTICOLO 14 – Recesso del socio

Il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

E' in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare entro 60 giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione dinanzi al tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al Socio deceduto si applicano le disposizioni dell'art. 6

ARTICOLO 15 – Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 c.c.

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio escluso può ricorrere al collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato .

Il collegio dei Probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può altresì proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art. 6

Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora, di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'art. 2535 cod. civ - ai sensi dell'art. 6.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

ARTICOLO 16 – Rimborso delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo all'annullamento delle stesse.

L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 17 – Acquisto delle proprie azioni

Gli amministratori possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo articolo 51 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'assemblea dei soci.

Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del 10% del capitale sociale.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

ARTICOLO 18 – Dividendo

Il nuovo socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società.

Il socio si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di Statuto che disciplinano le banche popolari.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e imputati alla riserva straordinaria con vincolo di destinazione a scopi mutualistici.

ARTICOLO 19 – Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio.

ARTICOLO 20 – Organi Sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Presidente del consiglio di Amministrazione;
- d) al Collegio dei Sindaci;
- e) al Collegio dei Proviviri;
- f) alla Direzione Generale.

ARTICOLO 21 – Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'assemblea entro 30 giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge, o da funzionari delle società a ciò delegati, da tutti i soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori, o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 22 – Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, e dandone informativa alla Banca d'Italia, alla Società di revisione cui è affidato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci, ed alla Società di revisione incaricata del controllo contabile;

- approva le politiche di remunerazione a favore di amministratori, dipendenti, o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di amministratori, dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. Sia le politiche che i piani di remunerazione oltre che le componenti fisse e variabili delle retribuzioni saranno parametrare ai risultati che dovranno essere effettivi e duraturi non legati pertanto ad un unico esercizio ma in base a previsioni di lungo periodo.

L'assemblea sarà chiamata anche a fissare il trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto.

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approva il regolamento assembleare e il Regolamento di cui all'art.30, relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 38, quarto comma, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 23 - Intervento all'assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno 2 giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca.

La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'assemblea, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale

e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presente il Presidente e il verbalizzante.

ARTICOLO 24 – Regolamento assemblea

Il funzionamento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del Regolamento.

Nello stesso Regolamento sono disciplinate le modalità di candidatura di soci alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.

I consiglieri sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

All'elezione dei consiglieri si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati tranne l'ultimo;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto il candidato indicato al primo posto.

Il Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati in numerazione progressiva. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ogni lista devono essere indicati tre candidati alla carica di sindaco effettivo e due alla carica di sindaco supplente.

Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ed ogni socio può concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Ciascun candidato, ad eccezione dei consiglieri e sindaci uscenti, deve essere presentato (con firma autenticata da un Funzionario presso la Sede e le Filiali della Banca, ovvero da un Pubblico Ufficiale) da 120 Soci iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le vigenti normative il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.

Entro il termine di deposito delle liste, devono essere depositati presso la Sede Sociale i curricula di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i candidati stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la Carica di Consigliere di amministrazione ovvero di sindaco.

ARTICOLO 25 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari in conformità ai criteri e alle modalità stabilite dalla legge. La direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori nonché un Segretario, salvo nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un Notaio, da Lui designato.

ARTICOLO 26 – Costituzione dell'Assemblea

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria anche per le deliberazioni previste dall'articolo 2441, comma 5 c.c., in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un sesto dei soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto dei soci, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero.

ARTICOLO 27 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta.

La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

In caso di votazione a scrutinio segreto, i Soci che lo richiedono hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

ARTICOLO 28 – Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

ARTICOLO 29 – Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni di ogni assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, iscritto sul libro dei verbali delle assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 30 - Composizione, nomina revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri, eletti dall'assemblea tra i soci iscritti al libro soci da almeno 90 giorni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Almeno 2 consiglieri debbono possedere all'atto della nomina e durante la carica i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i consiglieri che:

- abbiano con la società, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla società;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della società;
- siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza, quale sopra definito, in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori, che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere l'essere legato alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

I consiglieri si rinnovano ogni anno per un terzo e scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata.

Restano comunque fermi , ove più rigorosi i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del C.d.A. possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa. La perdita da parte dell'amministratore della qualità di socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

ARTICOLO 31 - Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei Nuovi Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l'Assemblea, che deve essere convocata senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi consiglieri.

In caso di rinnovo totale 1/3 dei Consiglieri, estratto a sorte, decade nel primo esercizio, il secondo terzo, sempre estratto a sorte, decade dopo il secondo esercizio.

ARTICOLO 32 - Cariche consiliari

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del vice Presidente le funzioni sono assolve dal consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'art.31 provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

ARTICOLO 33 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli altri amministratori e al Direttore Generale.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni sulle materie iscritte all'o.d.g. vengano adeguatamente

fornite a tutti i consiglieri: coordina inoltre i lavori del Consiglio verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, su proposta del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, se nominato.

Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

ARTICOLO 34 – Compenso agli Amministratori

Con deliberazione dell'Assemblea potranno essere fissate medaglie di presenza ed indennità di carica a favore del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni di studio

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, potrà accordare indennità di carica o compensi agli Amministratori che ricoprano cariche previste dallo Statuto, nonché il rimborso delle spese che i membri del Consiglio sostengono nell'espletamento delle loro funzioni in seno alla Banca.

ARTICOLO 35 – Adunanza del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun amministratore e sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per tele conferenza, video conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 36 – Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 37 – Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da trascrivere sul relativo libro e da sottoscrivere da chi presiede e dal segretario.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

ARTICOLO 38 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'assemblea.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla società ed in particolare, riguardo ad ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, o per disposizioni di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e di incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società assicurando che il Sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;

- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti la direzione Generale;
- la nomina del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del collegio sindacale;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- L'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
- L'eventuale costituzione di comitati e/o commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione e le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi in cui gli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.

Fermo comunque il diritto di presentare proposte di ogni consigliere, il Consiglio di norma delibera su proposta del Direttore Generale.

ARTICOLO 39 – Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, ad altri componenti della direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.

ARTICOLO 40 – Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, fra soci e non soci in possesso di prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, designa il Presidente del Collegio sindacale.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgono attività in concorrenza con quella Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate di rilievo strategico.

I sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore e vigente.

I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

L'emolumento spettante a ciascun sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

ARTICOLO 41 - Durata in carica e sostituzione dei sindaci

I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei sindaci effettivi nominati dall'assemblea.

ARTICOLO 42 - Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- Sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento;
- Sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il collegio sindacale segnala al consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci devono assistere alle adunanze dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo se nominato.

I verbali delle riunioni del Collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni sulla base delle stesse.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

L'informativa al Collegio sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di amministrazione, viene effettuata per iscritto al Presidente del collegio sindacale.

ARTICOLO 43 - Funzionamento del Collegio Sindacale

Il collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Il verbale inoltre dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

ARTICOLO 44 - Controllo Contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione secondo le disposizioni di legge, su incarico conferito dall'Assemblea dei soci, la quale determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. La società assume gli obblighi di informativa di cui all'art. 52, comma 2 del Dlgs 385 del 1993.

ARTICOLO 45 - Collegio dei Probiviri

L'assemblea ordinaria nomina fra i soci tre probiviri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima assemblea, il membro effettivo che venga a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

ARTICOLO 46 - Competenza del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 9, comma terzo, del presente Statuto.

Il Collegio inoltre si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi relativi all'esecuzione dei soci di cui all'art. 15 terzo comma.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia secondo equità a maggioranza assoluta, oltre che sui reclami di cui all'art. 15 su tutte le controversie che potessero insorgere fra le Società e i Soci medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello statuto e di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della società in materia di rapporti sociali.

Il ricorso al collegio dei probiviri non costituisce comunque ostacolo all'avvalersi dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 47 - Direzione Generale

La Direzione generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ARTICOLO 48 - Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del consiglio di amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte, *in via d'urgenza* a norma dell'art. 40 . Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce insieme al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche.

Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni risponde al consiglio di amministrazione

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di Amministrazione .

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 49 - Poteri di firma

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono essere inoltre conferite dal consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti.

BILANCIO

ARTICOLO 50 – Bilancio d'esercizio

Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nella sua relazione all'assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'attività e lo stato degli affari della Società.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 Cod. Civ. gli amministratori e i sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 51 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzitutto destinato:

- in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;

Il residuo viene ripartito tra i soci nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'assemblea, quale dividendo alle azioni.

Una quota non superiore al 3% da devolvere ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione a scopi di beneficenza assistenza e pubblico interesse.

Una quota non superiore al 5% per alimentare il fondo speciale soci destinato a sostenere ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, iniziative culturali formative e ricreative rivolte alla compagine sociale nel rispetto del principio di pari trattamento dei soci

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 52 – Scioglimento e norme di liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.